

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.**
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto SAVERIO SCATTAGLIA

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato.

**Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n.152/2006, costituito da 15 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 90 MW, da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva delle fonti (BA) e Casamassima (BA)**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro (*specificare*)

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica

- X Beni culturali e paesaggio
  - X Monitoraggio ambientale
  - Altro (*specificare*)
- 

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La parte di territorio Pugliese fra i comuni di Acquaviva, Casamassima e Sammichele rappresenta un fiore all'occhiello, un caleidoscopio di biodiversità, specie aviarie, faunistiche, produzioni agricole di eccellenza, razionalizzazione sostenibile, conservazione dell'identità contadina, percorsi di educazione alla ruralità come in nessuna altra zona d'Italia sono presenti e godono di ottima salute.

Premetto che le condizioni di contesto riportate nel fascicolo progettuale di questa surreale richiesta di autorizzazione, sono opinabili perchè falsate in forma e contenuti: si pensi all'utilizzo di termini fra cui l'aggettivo "DEGRADATO", riferito alle zone coltivate ad uva da tavola, dove si sperimentano nuove varietà senza semi, dove siamo anni avanti per evoluzione, per quantità e qualità delle produzioni.

In questa zona si produce soprattutto uva da tavola varietà "Italia": un tipo di uva ottenibile solo con l'ausilio del film plastico a copertura, e con una struttura architettonica -detta a tendone- che consente una potatura delle viti particolarissima, vanto dinanzi alle invidie della viticoltura mondiale. La plastica viene gestita nel proprio ciclo di vita poliennale, e nella dismissione destinata al riciclo, con estrema diligenza.



Impianto di vigneto appena ultimato, proprietà Didona, qui verrebbe un aerogeneratore,

Eccolo il Territorio DEGRADATO, espressione che rappresenta una vera e propria sfida al buon senso dell'Italia intera, e -ancora di più- un vero insulto all'intelligenza delle chiarissime personalità del mondo scientifico che compongono la commissione VIA VAS.

Apro una doverosa parentesi. Secondo quanto riferito allo scrivente, la commissione VIA VAS si è portata sui luoghi del progetto eolico in questione, in data 19 aprile, ed il loro sopralluogo è durato in tutto mezz'ora. Secoli di evoluzione, di bonifiche, di coltivazioni diligenti, di lavoro ben fatto, bello a vedersi, rispettoso della natura e con grandi impieghi occupazionali -nel giro di mezz'ora- possono valere meno di una furba, invasiva e devastante operazione della finanza internazionale su un territorio unico al mondo.

Troppo poco tempo, ed un grave inquietante pregiudizio sul lavoro della commissione, dato dal fatto che una zona interessata, così variamente caratterizzata sotto il profilo morfologico, agricolo, idrogeologico e faunistico, necessita di una valutazione approfondita per ogni singolo punto ove il progetto vorrebbe allocare gli aerogeneratori. Tutte e quindici le postazioni individuate esprimono -ciascuna- un mondo a se stante, con una pericolosa incognita nei sottosuoli che ospiterebbero le fondazioni. Difatti, ogni bennata di scavo, anche sulle rocce sovrastanti, in un

territorio come quello di Acquaviva delle Fonti, può costare fratture capaci di disattivare falde, pozzi irrigui e sorgenti. Vedasi quanto accadde per analoghe realizzazioni in territorio di Morcone (BN) dove nonostante tutte le valutazioni possibili e reali, la profezia del compianto Dott.Geol. Portoghese ebbe ad avverarsi. Ho personalmente sentito il dott. Portoghese pochi giorni prima che spirasse, ed egli aveva paventato, con quasi totale certezza, dopo aver studiato accuratamente il capitolo idrogeologico del progetto Enel *de quo*, rischi ben più gravi.

Ciò, in un territorio dove acqua buona ed abbondante è il vero segreto della florida agricoltura della zona; la bontà delle acque è testimoniata dal fatto che, a circa 2,5 km dai siti in cui si vorrebbero impiantare gli aerogeneratori, insiste una importante sorgente di acque minerali, "ACQUA AMATA", Castello srl Casamassima.

Del resto, il toponimo Acquaviva delle Fonti *in re ipsa* contiene una caratteristica, che vale anche come avviso di pericolo, un avvertimento operativo per chiunque intenda perforare quei suoli.

In quel territorio vi sono gli insediamenti agricoli di aziende ortofrutticole di primaria importanza quali la O.P. Eredi Pietro Di Donna, O.P. Terra di Bari, Coop Unacoa, O.P. Orofruit, O.P. Giuliano, , Fra.Va, Orchidea Frutta, Didonna Michele e figli, Supreme, Agri Lo.Di, Agricoper, Don Nicola, Top Fruit, Frudis , Pernice, Agripuglia. Nonchè i vigneti ad uve da vino del Primitivo doc, Aleatico doc, igt Puglia di centinaia di aziende agricole fra cui spiccano Polvanera, Chiaromonte (fornitore di Donald Trump), Benotto Luigino, Pietrantonio, Daddabbo, Salatino.

La ruralità pugliese splende in quella zona, anche per aziende zootecniche di eccellenza, modello di sostenibilità ambientale, come la MASSERIA DELLE MONACHE,



masseria didattica

per scuole e famiglie, punto di riferimento per la zootecnia Pugliese. Fiore all'occhiello delle produzioni lattiere per il gruppo Granarolo che vi ha finanche girato gli spot pubblicitari per la tv nazionale, situata a 170 metri da un punto aerogeneratore.

Vi sono anche altre aziende zootecniche fra cui la Masseria La Rena, abitata dai proprietari, a circa 150 metri da un punto di progetto per aerogeneratore;



l'azienda Petruzzi Mariano, abitata dalla famiglia dello stesso, a meno di 300 metri da un punto per aerogeneratore.



Vi sono aziende come Masseria San Francesco delle Tenute Dilella, in corso di ristrutturazione, con la prospettiva di farne un resort superlusso. Esattamente posizionata fra due punti di eolico, a 180 metri a destra e 300 a sinistra.

In tutta l'area interessata vi sono muri a secco, il cui magistero costruttivo è tutelato dall'UNESCO, costruiti secoli addietro. Alcuni manufatti sono addirittura risalenti al 1600 e, in certi punti, la proponente Enel Green Power Italia srl sarebbe costretta a demolirli ove il delirio avverasse questo progetto sconsiderato. Con la promessa certa di ricostruirli, ma un bene storico datato come quei manufatti non va assolutamente toccato. Essi rappresentano un codice identitario rurale e paesaggistico che ci caratterizza: all'uopo si fa menzione del vicino comune di Conversano in cui vigono sanzioni pesantissime per chi danneggia i muri a secco.

Lo stesso PPTR è in corso di modifica, avendone alcuni comuni richiesto l'attivazione di una speciale salvaguardia; oltre alle singole aziende del territorio, che hanno fatto istanza presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per una apposizione volontaria di vincolo storico sui muri a secco.

A questo proposito, debbo raccontare un doloroso episodio che mi riguarda direttamente :

il giorno 19 aprile 2021 mi sono trovato sui luoghi di cui al progetto, di passaggio con la mia autovettura, dinanzi al gruppo dei commissari VIA VAS, in corso di

sopralluogo. Si è rivolta a me colei che è la referente regionale della commissione, la quale mi ha trattato con sufficienza ed in malo modo, allorquando dal sedile della mia macchina ho provato con umiltà, garbo e cuore a rappresentare il mio pensiero e quello degli aderenti al comitato “No parco eolico sud est barese” a proposito del danno ambientale temuto. Non appena ho fatto, in quella sede, menzione dei muri a secco come Patrimonio Unesco, ho sentito uno degli astanti, confabulando e ridacchiando, dire testualmente : “Ahahaha non sono i muretti patrimonio dell’UNESCO ma l’arte della loro costruzione, quindi li demoliamo e li ricostruiamo ahahahah”. Ho capito che quelle parole di scherno e dispregio venivano dai signori proponenti, presenti in quella circostanza. Difatti vi erano sei o sette persone di Enel che accompagnavano la commissione in una poco felice promiscuità, ai fini della serenità di giudizio che la valutazione di impatto richiede.

I proponenti dovrebbero occuparsi solo degli oneri di spostamento della commissione, non certo presidiarla, origliarla, tampinarla ed –addirittura- azzardare suggerimenti, indirizzarla magari sulle zone che è meglio mostrare ed evitare loro le zone che è meglio non vedano.

Quel sopralluogo di mezz’ora, tutto compreso, con la compagnia pernicioso di sette persone con pesanti interessi confliggenti con i Cittadini, merita di essere contestato *in toto*, e per esso invocata la *legittima suspicione*: un istituto che, in ambito di giustizia, il diritto considera determinante, gravando di nullità i provvedimenti assunti ove si ritengano inficiate l’ obiettività e la serenità di giudizio. Avete forse mai visto magistrati, giudici popolari, giurie nei processi che si facciano accompagnare dai legali degli imputati o addirittura dagli imputati stessi ?

Le norme sull’inchiesta pubblica pongono il Cittadino in una posizione di sacra e centrale priorità rispetto a qualsivoglia iniziativa economica, opera pubblica o attività.

### **Sull’incoerenza del Progetto con Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R. Puglia) e con il Regolamento regionale per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia del 4 Ottobre 2006 n.16.**

Lo studio di impatto ambientale acquisito agli atti di progetto considera quale fonte

normativa, in ambito regionale, il PEAR adottato con DGR n. 827 del 08.06.2007.

Tuttavia, con Delibera n. 1181 del 27.05.2015, la Giunta Regionale ha disposto l'adozione del documento di aggiornamento del Piano, avviando le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), alla luce dell'inidoneità della normativa regionale vigente. L'esigenza di tale attività di revisione sorge dalla necessità di prevenire, con maggiore rigore, interventi che arrechino un *vulnus* non giustificato da reali esigenze produttive, tutelando le istanze degli attori territoriali per la salvaguardia dei contesti ambientali, sociali, e produttivi. Dall'eventuale approvazione del progetto *de quo* il *vulnus* che ne deriverebbe risulterebbe irreparabile.

A tal proposito, gli elaborati progettuali presentati da Enel Green Power risultano carenti e contrastanti rispetto al Regolamento regionale per la realizzazione di impianti eolici nella regione puglia del 4 ottobre 2006 n. 16.

Infatti, con riferimento ai luoghi deputati all'installazione di parchi eolici, il Regolamento precisa che:

*“La definizione delle aree non idonee dovrà discendere dall'analisi dei seguenti parametri:*

- *Ricognizione del sistema territoriale con approfondimenti legati alle risorse ambientali, paesaggistiche (assetti geologici, botanico-vegetazionali, relativi alla stratificazione insediativa);*
- *Risorse insediative;*
- *Risorse infrastrutturali;*
- *Ricognizione degli assetti socio-economici.”*

Ebbene, alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che l'area interessata dal progetto non risulti conforme al dettato normativo. Invero, è d'uopo rappresentare le seguenti osservazioni.

### **Su Falco Grillaio e Colubro Leopardino**

In questa zona, unica in Italia per biodiversità, il danno faunistico derivante da



installazioni di pale eoliche interessa gravemente alcune specie iscritte nella lista rossa IUCN.

Primo fra tutti, il falco grillaio, classificato come vulnerabile, il quale -da pochi anni- ha costituito, quasi miracolosamente, una sua colonia esattamente nelle zone fra Acquaviva, Casamassima e Sammichele di Bari. Cibandosi di locuste, cavallette, ortotteri, lo si vede allorquando viene falciata erba, e così sono tanti gli esemplari che sorvolano alla ricerca di cibo. Maschi e femmine in ottima salute che hanno trovato un habitat favorevole. Dette specie sarebbero certamente risucchiate, colpite e decimate dalle pale in rotazione .



Stessa cosa dicasi per gli esemplari di pipistrello, e per tutta la popolazione aviaria che percorre la via aerea migratoria più importante e popolata di tutta Italia: un corridoio che unisce esattamente Acquaviva a Bari Mungivacca, con una precisione che solo la natura sa assegnare.

Altre specie aviarie presenti e con rischi di decimazione sarebbero il falco pecchiaiolo, l'aquila minore, il nibbio, la rondine, il rondone, la nitticora, la cicogna, il fenicottero e numerose altre. Per chiarimenti su dette specie, la commissione può contattare il dipartimento di Patologia Aviaria della facoltà di veterinaria Università di Bari al numero 080 4679910, nella persona del prof. Antonio Camarda.

Degno di menzione il progetto "Life" promosso da Ispra e Facoltà di Veterinaria Uniba, finanziato da UE, Regione Puglia, Provincia di Bari per l'implementazione e la valorizzazione economica di questo territorio, finanche prevedendo percorsi cicloturistici.

In più, nei muri a secco vi è un grande habitat naturale per una specie di rettile -più che mai- a rischio estinzione, presente nelle pietraie calde della murgia: il colubro leopardino.

La rimozione dei muri a secco determinerebbe l'uccisione degli esemplari presenti e l'impossibilità a ricreare le condizioni di riproduzione e nuova vita.

### **Sulle abitazioni e aziende agricole**

Come premesso, le abitazioni e le aziende agricole insistenti nella zona interessata sono numerose. Sorge, infatti, un folto insediamento abitativo e agricolo nell'area *de qua*, i cui fruitori figureranno quali principali vittime del deterioramento dei luoghi, vedendosi finanche privati della possibilità di godere del panorama di indubbio valore paesaggistico.

In ordine al grave pregiudizio che i predetti subirebbero dalla realizzazione del parco eolico, è premura dello scrivente menzionare il recente arresto giurisprudenziale con cui è riconosciuto il "Diritto al panorama". Invero, vi è la sentenza del 27 gennaio 2015, n. 362, resa dal Consiglio di Stato, secondo cui: *"il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire"*.

Il testo della sentenza prosegue stabilendo che: *"il pregiudizio consistente nella*

*diminuzione o esclusione del panorama goduto (...) e tutelato dalle norme urbanistiche, (...), costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile”, da quantificarsi considerando il “rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell’immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito”.*

Come potevasi presagire, la società proponente si è vista bene dal menzionare il pregio paesaggistico del panorama rurale di cui godono gli immobili allocati nell’area in questione, ispirati dal serio timore di ristorare i soggetti interessati. Siffatta attività mistificatoria della realtà si è resa evidente, nell’impianto progettuale, allorquando si è descritta la suddetta area come un’area “degradata”. Nulla di più falso!





Duole constatare che, fra gli elaborati progettuali, risulta assente uno studio sui dati anemometrici dell'area interessata.

Nondimeno, nell'elaborato integrativo prodotto, come già dello SIA, la valutazione degli impatti cumulativi non risulta conforme al disposto della DGR 2122/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" e la conseguente Determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 06.06.2014 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio"; viene

fatto riferimento al solo potenziale consumo di suolo.

Non è, quindi, dato rilevare se la valutazione degli impatti cumulativi di tipo acustico pur oggetto di approfondimento è rapportata, sempre ai sensi della DGR 2122/2012, ai valori di potenza acustica conformi a quelli forniti dal costruttore per velocità del vento pari a 10 m/s ala turbina.

### **Sulla pericolosità dell'impianto.**

Dagli studi svolti sulla specifica tipologia di aerogeneratori previsti dal progetto, si apprende che, in caso di rottura della pala o di frammenti, la gittata massima dei componenti è di circa 300 m.

Ebbene, dalle planimetrie progettuali e dalla situazione di fatto di ciascun punto individuato, si prende atto che tutti i siti qui deputati all'installazione degli aerogeneratori siano distanti anche solo 50 m da luoghi di lavoro agricolo, anche intensivo; si pensi che in un vigneto ad uva da tavola nel periodo dell'acinellatura lavorano contemporaneamente anche 300 persone.

Si è inoltre vicini a masserie e luoghi abitati: non possono, quindi, trascurarsi le condizioni di pericolo, per la pubblica e privata incolumità, che determinerebbe la realizzazione del parco eolico, in primis, per coloro che a vario titolo lavorativo, abitativo o di semplice transito, popolano l'area interessata.

All'uopo si ritiene opportuno invocare l'applicazione del c.d. "principio di precauzione", ribadito -*ex multis*- dalla pronuncia n.2248/2020 del Consiglio di Stato. Tale arresto giurisprudenziale ci ricorda quanto sia importante osservare un approccio particolarmente prudente, qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute, giustificando l'adozione di misure idonee a prevenire rischi, anche solo potenziali, senza dover attendere che ne siano approfonditamente dimostrate la realtà e la gravità

### **Sull'incompatibilità con voli militari**

Enel green power Italia srl, nell'istruttoria del proprio progetto sembra non abbia affatto contemplato la cd. "Pratica ostacoli" presso l'Aeronautica Militare, infatti a poco più di 10 km dai siti eolici vi è l'aeroporto militare di Gioia del Colle, sito

strategico della terza regione aerea XXXVI mo stormo caccia.

L'Aeronautica esprimerebbe un sicuro diniego per qualsiasi torre avente 200 metri di altezza. Impedimento insormontabile per norme convenzionali, distanze di volo militare, oltre a diventare un sicuro ostacolo ai voli della protezione civile, sanitari, ed ai mezzi aerei speciali antincendio, canadair ecc.

### **Sulla violazione dei principi sanciti dalla Convenzione DI Aarhus**

E' doveroso ricordare che secondo l'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, approvata con la Decisione 2005/370/CE : *“ 2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente”*.

In seguito, si precisa che: *“Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva”*.

Nel caso del Parco Eolico in oggetto la Proponente non ha provveduto alla pubblicazione di alcuna comunicazione inerente la presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sugli organi di stampa a più larga diffusione, né presso gli albi pretori dei Comuni interessati.

L'avviso al pubblico allegato al procedimento non reca, infatti, alcun riferimento a modalità di pubblicizzazione del testo.

Ne consegue che dell'avvio del procedimento in questione si è potuto apprendere in modo del tutto fortuito solo consultando il sito del Ministero, che i termini per la presa di conoscenza del progetto e della presentazione delle Osservazioni sono risultati compresi all'interno dei 60 giorni previsti per l'espletamento della procedura.

E' opportuno rievocare i requisiti d'obbligo, ai quali deve informarsi il processo decisionale, così come previsto dal Comma 2 dell'art. 6 della Convenzione di Aarhus,

ovvero la necessità di un processo informativo che sia "adeguato, tempestivo ed efficace", requisiti che nel caso in esame non sono stati soddisfatti.

Pubblicare solo un avviso sul sito del Ministero dell'Ambiente, comporterebbe l'obbligo implicito per un normale cittadino della consultazione quotidiana del sito ministeriale al fine di poter avere contezza degli eventuali progetti sottoposti a V.I.A. che lo riguardano e presupporrebbe il possesso di un hardware e di una connessione di rete, supporti senza i quali non si ha possibilità alcuna "*di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.*"

La complessità e numerosità dei documenti allegati, coniugandosi con la ristrettezza dei tempi procedurali costituiscono inoltre indirette violazioni del comma 3 del citato articolo 6, ovvero l'obbligo di rendere il pubblico "*informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato*" ed rendono vana ogni possibilità "*di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale*".

In sintesi, si osserva che nell'espletamento della procedura non sono stati soddisfatti tutti i requisiti imposti dalla convenzione di Aarhus, le cui finalità sono chiaramente espressi all'Articolo 1: "*Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione.*"

### **Sulla sperequazione economica**

Innanzitutto si ritiene del tutto sproporzionata la capacità economica di questa srl proponente rispetto al valore degli asset e delle risorse messe a rischio da eventuali lavori, e sull'affidabilità della Enel Green Power Italia srl per compensazioni, eventuali errori o danni non previsti.

Ad ogni buon conto, dagli elaborati di progetto si deduce che dall'impianto è attesa la produzione annua di energia elettrica per circa 90 MW, da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale, corrispondenti al consumo medio annuo di circa 267.000 famiglie tipo composte da 4 persone".

Occorre contestualmente ricordare che gli italiani (e a maggior ragione le Comunità che dovranno subire l'impatto dell'intervento) pagano sulla bolletta elettrica, in conto Spesa per Oneri di Sistema, un cospicuo balzello che rende le spese per l'energia tra le più alte in Europa (fonte Eurostat). A puro titolo di esempio va detto che nel solo 2018 il GSE ha destinato alla promozione della sostenibilità circa 15,4 miliardi di euro, di cui 11,6 miliardi per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (fonte QualeEnergia.it).

Tuttavia, nella documentazione tecnica non è rilevabile l'ammontare degli incentivi statali che andrebbero a ristorare una siffatta produzione energetica, un dato fondamentale per un'esaustiva valutazione costi/benefici, in quanto risultando i costi ambientali di difficile quantificazione, dovrebbero essere resi noti almeno tutti gli oneri di costruzione, esercizio, manutenzione e dismissione, al fine di poter valutare la sostenibilità economica dell'intervento in relazione alle necessità energetiche del territorio. A titolo puramente esemplificativo potrebbe anche farsi notare che se gli incentivi dovessero andare alla Enel Green Power srl, società con euro 10.000 di capitale sociale, il costo complessivo dell'impianto andrebbe confrontato con gli incentivi che si presume possano essere riscossi dall'impianto e derivanti dal dispacciamento dell'energia per l'intera vigenza degli stessi, al fine di poter pervenire ad un quadro chiaro e trasparente di una previsione di stima economica per le casse dello Stato. Tale stima consentirebbe di confrontare anche dal punto economico del rapporto costi benefici il progetto in questione con altre proposte progettuali alternative, nel rispetto del comma 4, art. 6 della Convenzione di Aarhus, che appunto prevede *“la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva”*.

Non si intende con questo certo mettere in discussione la necessità del ricorso alle energie rinnovabili per la produzione dell'energia, ma si ritiene necessario riaffermare la loro prioritaria vocazione alla distribuzione della stessa nell'ambito del territorio di produzione ed il loro imprescindibile contributo alla realizzazione della filiera corta dei prosumers, di modo che ravvicinando luoghi di produzione e luoghi di utilizzo, si realizzi un modello produttivo energetico ispirato a principi di democrazia energetica. Si eviterebbe in tal modo il perdurare della concentrazione economica e geopolitica nelle mani di pochi soggetti, come avvenuto in passato con le fonti fossili. Un tale



modello escluderebbe ogni possibilità di cessione dell'uso dei suoli da produzioni agricole agli impianti di produzione energetica come nel caso in oggetto, con la conseguente compromissione della vocazione turistica dei nostri territori, in un momento in cui il trend turistico diventa sempre meno di massa e la ricerca luoghi di pace e tranquillità una condivisa esigenza, confermata dalla tendenza alla diffusione di un turismo lento, sostenibile ed enogastronomico. In una tale visione sistemica potrebbero trovare adeguata allocazione le reti di prossimità e le comunità dell'energia, come auspicato dalla direttiva europea 2018/2001 "*Clean Energy Package*", riducendo in tal modo enormemente l'impatto ambientale, ristorando dei costi energetici i produttori e sgravando dalle passività dei costi fissi di lungo termine il bilancio dello Stato. Un approccio di questo tipo è proprio quello auspicato nelle linee guida della Comunità Europea per il Green New Deal, che propone di "*dare maggiori diritti ai consumatori e aiutare gli Stati membri ad affrontare la povertà energetica*", indirizzo non in linea con questo tipo di progetti che monopolizzano le risorse a vantaggi di pochi produttori con finalità puramente speculative. In esplicito contrasto con tali principi va rilevato il fatto che la Enel Green Power ha presentato ben due progetti –in Puglia- di eolico industriale in quattro distinte procedure di V.I.A., attualmente in corso di valutazione sul sito del Ministero dell'ambiente. In entrambi i casi si tratta di progetti presentati da società che non hanno alcun legame con la realtà territoriali dei siti in cui si vorrebbero realizzare i progetti.

La politica auspicata in sede europea è invece quella di puntare su "transizione verde" e sulla "resilienza", utilizzando fonti rinnovabili mediante impianti non impattanti e collegati al sistema produttivo locale, anche attraverso il sostegno a realtà imprenditoriali locali esperte nel settore, che invece risulterebbero fagocitate dallo strapotere economiche delle multinazionali.

In sintesi, si osserva che il parco eolico che si vuole realizzare potrebbe essere sostituito con impianti tecnologici che generino energia di pari potenza complessiva, anch'essi alimentati da fonti rinnovabili, senza che tuttavia vadano ad impattare sul paesaggio e senza consumo di suoli produttivi. La politica degli incentivi potrebbe così sostenere l'industria nell'innovazione e nella ricerca nazionale, limitando gli sprechi, valorizzando le varie peculiarità dei territori, conferendo ad essi le chances di nuovi posti di lavoro. Tutto ciò in accordo con l'art.9 della nostra Costituzione: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela*

*il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."*

### **Sull'opportunità del Parco eolico.**

Inoltre, come sancito dalla sentenza resa dal T.A.R. Puglia n. 140/2021, nonché dall'arresto n.4928/2014 del Consiglio di Stato: *"la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste"*.

Alla luce di quanto sopra, è d'uopo ricordare che il giudizio di valutazione di impatto ambientale contempla un elevato grado di discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico. E', infatti, indispensabile un lavoro di attenta salvaguardia dei valori paesaggistici del territorio su cui detti impianti vanno ad inserirsi, in ossequio - peraltro- ad un più vasto e moderno concetto di governo del territorio, che contemperi esigenze ambientali e tutela della salute, nonché le istanze di carattere economico-sociali, senza dimenticare storia, tradizione e conformazione morfologica.

Un bilanciamento di tal guisa non può che escludere l'approvabilità di un Parco eolico nelle aree in questione.

Si ribadisce con fermezza un secco "no" a questo Parco eolico da parte degli operatori economici della zona, dai Comuni interessati e vicini, dalle associazioni presenti sul territorio, dagli operatori turistici e dai cittadini.

Desideriamo che questa zona conservi i propri caratteri di autenticità, bellezza, che continui a produrre le eccellenze alimentari che già esprime, e che non manchi la produzione anche di uno solo degli alberi presenti, e che non si sposti anche una sola pietra di quei secolari muri a secco, e che non ci manchi un solo metro quadro della superficie agricola di cui si dispone allo stato attuale.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Bari, 24 Aprile 2021

Il/La dichiarante  
Saverio Scattaglia

